



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

In caso di detenzione del
procedimento
controllare la generalità e
gli altri dati identificativi.
a norma dell'art. 52
d.lgs. 198/03 in quanto:
☐ disposto d'ufficio
☐ a richiesta di parte
☒ imposta dalla legge
Il Funzionario Giudiziario
Fortuna Ferrigno

ACR

Composta da:

GIOVANNI LIBERATI - Presidente -
VITTORIO PAZIENZA
STEFANO CORBETTA
LORENZO ANTONIO BUCCA - Relatore -
GIUSEPPE NOVIELLO

Sent. N. 1188/26 Sez.
UP - 30/06/2026
R.G.N. 16975/2026

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

[REDACTED]

avverso la sentenza del 03/12/2025 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Lorenzo Antonio Bucca;

uditi:

il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Luigi Giordano, che
ha chiesto il rigetto del ricorso;

l'avv.to [REDACTED], sostituto dell'avvocato [REDACTED],
difensore delle parti civili [REDACTED] e [REDACTED]

che ha depositato conclusioni scritte con cui chiede dichiararsi inammissibile o
infondato il ricorso con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del
grado;

l'avv.to [REDACTED], difensore di [REDACTED] e [REDACTED]
[REDACTED] nella qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale su
[REDACTED] che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità o il rigetto del
ricorso, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del grado;

gli avv.ti [REDACTED] e [REDACTED], difensori dell'imputato, che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso e dei motivi aggiunti.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 29 gennaio 2025, il GIP del Tribunale di Enna, all'esito di giudizio abbreviato, ha dichiarato [REDACTED] colpevole dei reati di cui agli artt. 609-bis, commi 1 e 2, 609-ter, ultimo comma, cod. pen., con l'aggravante di cui all'art. 61, comma 1, n. 11, cod. pen. e, concesse le attenuanti generiche equivalenti, l'ha condannato, applicata la riduzione prevista per il rito, alla pena di anni cinque e mesi quattro di reclusione, oltre pene accessorie e rifusione delle spese processuali in favore delle parti civili.

All'imputato era contestato di avere, in qualità di medico-psicoterapeuta e abusando della relazione di prestazione d'opera, indotto o costretto la minore [REDACTED] di età inferiore ai quattordici anni, essendo nata il [REDACTED] a compiere e subire atti sessuali nel corso delle sedute terapeutiche tenutesi presso il suo studio.

2. Avverso la citata pronuncia di primo grado hanno proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d'appello, dolendosi del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della valutazione della condotta riparatoria. Hanno proposto appello anche l'imputato e, ai fini civili, le parti civili. Ai sensi dell'art. 580 cod. proc. pen., l'impugnazione della parte pubblica è stata convertita in appello.

Con la sentenza impugnata, la Corte d'appello di Caltanissetta, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha escluso le circostanze attenuanti generiche, rideterminando il trattamento sanzionatorio a carico dell'imputato in anni otto e mesi otto di reclusione. Ha, inoltre, condannato l'imputato al risarcimento dei danni, da liquidarsi "nella separata sede civile", e alla rifusione delle spese del grado in favore delle parti civili.

In via preliminare, con ordinanza del 17 novembre 2025, la medesima Corte d'appello aveva rigettato l'istanza difensiva volta all'invio dell'imputato a un programma di giustizia riparativa ex art. 129-bis cod. proc. pen.

3. Avverso la sentenza d'appello hanno proposto ricorso per cassazione i difensori dell'imputato, affidando l'impugnazione a tre articolati motivi.

3.1. Con il primo motivo, si denuncia la "violazione ed erronea applicazione degli artt. 125 co. 3 e 129-bis co. 3 c.p.p. in relazione all'art. 606 comma 1, lett. b), c) ed e) c.p.p. dell'ordinanza emessa dalla Corte di appello di Caltanissetta...



all'udienza del 17.11.2025, con la quale è stato negato all'imputato l'accesso ad un programma di giustizia riparativa".

La difesa, dopo aver richiamato alcuni dei principi enunciati da Sez. U., 30/10/2025, n. 5166, lamenta che l'istanza di ammissione a un percorso di giustizia riparativa, presentata una prima volta subito dopo l'emissione del decreto di giudizio immediato, reiterata, quindi, all'esito delle spontanee dichiarazioni rese dall'imputato il 5 dicembre 2024 e, successivamente, dinanzi al giudice di appello con istanza del 29/8/2025, sia stata rigettata sulla base di un parametro estraneo al dettato normativo, ossia sul preteso rilievo che l'imputato non avesse attivamente "coltivato" la richiesta nel giudizio di primo grado né avesse ritenuto di dover accedere, autonomamente e indipendente dall'autorizzazione del giudice, all'istituto, così dimostrando un sostanziale disinteresse agli scopi della giustizia riparativa. Si sostiene che il giudice d'appello abbia omesso di compiere la doverosa "prognosi di utilità" circa la "risoluzione delle questioni derivanti dal fatto" e la "diagnosi di assenza di pericolo" concreto per gli interessati prescritte dalla giurisprudenza di legittimità (richiamando l'arresto delle Sezioni Unite n. 5166/2026). Si rimarca, altresì, che: "una volta iniziato il procedimento penale, l'accesso ai programmi di giustizia riparativa non è consentito senza l'intervento dell'autorità giudiziaria"; l'imputato, già all'avvio del procedimento penale, si trovava ristretto in regime di arresti domiciliari con divieto di comunicazione con persone diverse dai familiari conviventi e con i difensori, per cui non avrebbe potuto procedere a un accesso autonomo alla giustizia riparativa; l'istanza era stata inoltrata per tre volte; la ritenuta inutilità dell'ammissione al programma ai fini della risoluzione delle questioni era ancorata alla indisponibilità manifestata dalla vittima, ignorando che era stato chiesto l'avvio di un programma anche con vittima c.d. aspecifica; non era profilabile alcun pericolo per l'accertamento dei fatti; nelle istanze era stato evidenziato che l'avvio del programma di giustizia riparativa avrebbe potuto contribuire al percorso di resipiscenza avviato dall'imputato.

3.2 Con il secondo motivo, si deduce la violazione e l'erronea applicazione degli artt. 591 e 606 cod. proc. pen., sull'assunto che fosse inammissibile il ricorso proposto dal Procuratore Generale, poi convertito in appello ex art. 580 cod. proc. pen.

Il ricorrente assume che la Corte d'appello avrebbe omesso il preliminare e necessario vaglio di ammissibilità dell'impugnazione della parte pubblica condotto secondo i canoni previsti per il giudizio di legittimità. Secondo la prospettiva difensiva, i motivi proposti dal Procuratore Generale — formalmente veicolati sotto il paradigma del vizio di motivazione e della violazione di legge — si risolvevano in

of

2 A

doglianze di puro merito, tese a sollecitare una inammissibile rivalutazione della condotta processuale e riparatoria dell'imputato.

Vengono, quindi, esaminati i tre motivi del ricorso e si sottolinea, in relazione al primo, che denunciava la manifesta illogicità della motivazione in relazione al riconoscimento delle attenuanti generiche, che la sentenza del GIP era coerente e lineare, avendo esposto le ragioni per cui: il versamento di una cospicua somma alle parti civili, pur non giustificando il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., assumeva rilievo al fine delle attenuanti generiche, costituendo un tangibile segno di resipiscenza; le ammissioni, seppur parziali, dell'imputato costituivano un elemento valutabile in suo favore ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche, risultando i fatti esposti già sufficienti a integrare il delitto contestato.

Non superava il vaglio di ammissibilità, per la difesa, neppure il secondo motivo, che denunciava il travisamento della prova in relazione alla pretesa risarcitoria della parte civile, sull'assunto che il GIP avesse dimenticato in dispositivo di statuire in ordine al danno, per poi sostenere, in motivazione, che il danno era stato risarcito. Si contesta la ricostruzione del PG, si nega, incidentalmente, che il PG avesse interesse a impugnare il punto della decisione relativo alla quantificazione del danno e, in ogni caso, la configurabilità del vizio denunciato, non essendo stato neppure indicata la prova che sarebbe stata travisata né spiegata l'incidenza della stessa sulla motivazione.

Inammissibile per la difesa risulterebbe anche il terzo motivo del ricorso, che denunciava il travisamento della prova in relazione alle dichiarazioni rese dall'imputato. La difesa osserva che non vi era stato alcun travisamento della prova divergendo il ricorso dalla sentenza solo in relazione al rilievo dato a tali dichiarazioni ai fini delle attenuanti generiche.

Viene contestata, quindi, la motivazione che sorregge, sul punto, la sentenza di appello.

3.3. Con il terzo motivo, si deduce la violazione e l'erronea applicazione degli artt. 609-bis, 609-ter, 62-bis e 133 cod. pen. in relazione all'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen., censurando l'esclusione delle circostanze attenuanti generiche e la determinazione del trattamento sanzionatorio. La difesa qualifica come apparente, illogica e condizionata da "un vistoso pre-giudizio colpevolistico" la motivazione con cui la Corte d'appello ha escluso le attenuanti generiche che erano state riconosciute in primo grado. Si lamenta che i giudici d'appello abbiano ommesso di valutare una pluralità di elementi "successivi al fatto" di indiscutibile rilievo favorevole: le ammissioni spontanee rese dall'imputato; l'avvenuta offerta reale di risarcimento del danno mediante la consegna di assegni circolari per complessivi euro 60.000 (di cui euro 50.000 in primo grado ed euro 10.000 in

of

appello); il rimborso delle spese legali in favore delle parti civili per euro 13.802,89; le dimissioni irrevocabili dall'Ordine professionale dei Medici; la rinuncia a impugnare i provvedimenti cautelari; l'assenza di precedenti penali e il grave quadro patologico documentato in atti.

La difesa sostiene che la Corte d'appello ha illegittimamente svalutato l'efficacia dei versamenti, sul presupposto della mancata accettazione soddisfattiva da parte delle parti civili, ed erroneamente interpretato la confessione dell'imputato, connotandola in chiave meramente utilitaristica, confondendo il piano della sussistenza delle circostanze attenuanti con quello della dosimetria della pena.

4. [REDACTED] tramite i difensori, ha proposto motivi nuovi.

Il primo denuncia la violazione di legge, sostanziale e processuale, e il vizio di motivazione in relazione all'ordinanza del 17 novembre 2025. Il motivo ripropone, integrandoli, gli argomenti già esposti con il primo motivo del ricorso.

Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 591 e 606 cod. proc. pen. in ragione dell'inammissibilità del ricorso proposto dal Procuratore generale. Si deduce che la Corte di appello ha respinto l'eccezione d'inammissibilità del ricorso valorizzando la fondatezza dei motivi. Secondo la difesa tale motivazione "inverte l'ordine logico-giuridico del sindacato che la Corte era chiamata a compiere: la ammissibilità dell'impugnazione costituiva un prius logico rispetto alla sua fondatezza, sicché prima di valutare se le censure fossero fondate, la Corte avrebbe dovuto verificare la loro ammissibilità". Vengono, quindi, nuovamente esaminati i motivi del ricorso del PG e, per ognuno, vengono esposte, integrandole, le ragioni di inammissibilità già esposte nel secondo motivo del ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello.

5. Ha inoltrato una memoria l'avv.to [REDACTED] difensore delle parti civili, che, in relazione al primo motivo del ricorso, ha contestato l'impugnabilità dell'ordinanza che nega l'accesso alla giustizia riparativa e, comunque, rimarcato la correttezza logico-giuridica della motivazione posta a base del diniego. Vengono, quindi, esposte le ragioni che non consentirebbero l'accesso alla giustizia riparativa. In relazione al secondo motivo, vengono sottolineate la coerenza e la logicità della motivazione che sorregge il giudizio di ammissibilità formulato dalla Corte territoriale in relazione al ricorso del PG e l'aspecificità del secondo motivo di impugnazione di [REDACTED]. In relazione al terzo motivo del ricorso, le parti civili contestano le censure mosse dal ricorrente alla sentenza rilevando la gravità dei danni cagionati alla minore e la strumentalità della condotta dell'imputato, volta a ottenere solo un più favorevole trattamento sanzionatorio.

21

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato nei limiti di cui oltre.

1. Questa Corte, nella sua più autorevole composizione, ha recentemente statuito che "il provvedimento del giudice di merito di rigetto della richiesta di invio al Centro per la giustizia riparativa per l'avvio di un programma di giustizia riparativa è impugnabile con l'appello o con il ricorso per cassazione unitamente alla sentenza conclusiva del relativo grado e indipendentemente dal regime di procedibilità del reato" (Sez. U, n. 5166 del 30/10/2025, dep. 2026, D., Rv. 289325 - 01).

A tale conclusione, la decisione perviene dopo aver ricostruito la disciplina e le finalità dell'istituto, chiarendo anche i punti più controversi della disciplina introdotta dal d.lgs. 150 del 2022.

La pronuncia muove dalla constatazione che il modello di giustizia riparativa "mette al centro del suo progetto le persone e facilita la comprensione del disvalore sostanziale di ciò che è accaduto", "favorendo l'incontro dialogico tra l'autore del reato e la vittima, o anche con esponenti della collettività, attraverso un percorso scandito da mediatori" che deve assecondare il processo di "comprensione da parte dell'autore del reato del nocimento cagionato con le proprie condotte" così da contribuire alla sua responsabilizzazione e, quindi, alla risocializzazione, anche al fine di agevolare la riconciliazione con la vittima del reato e, tramite essa, la "pacificazione sociale".

1.1 Pur nell'ampio favore dimostrato dal legislatore verso l'istituto, tanto da consentirne l'accesso pure a prescindere dall'esistenza di un procedimento penale (art. 44, commi 2 e 3, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150) e, nell'ambito di quest'ultimo, consentendo all'autorità giudiziaria di disporre, anche d'ufficio, l'invio dell'autore e della vittima del reato al centro di giustizia riparativa di riferimento in ogni stato e grado del procedimento (art. 129-bis cod. proc. pen.), la sentenza sottolinea che non sussiste un diritto dell'imputato ad accedere alla giustizia riparativa per cui il giudice dovrà effettuare una delibazione preliminare della fondatezza dell'istanza alla luce di diversi elementi sintomatici dell'utilità e opportunità del percorso da avviare, in relazione alla personalità dell'imputato, alle modalità del fatto commesso, alle caratteristiche della persona offesa (in tal senso anche Sez. 2, n. 38649 del 14711/2025, El Hari; conf. Sez. 2, n. 8643 del 11/12/2025, dep. 2026, Croce).

Come osservato dalle Sezioni unite, quindi, è necessario che la richiesta presentata da chi intenda accedere a un programma di giustizia riparativa sia corredata da "specifici elementi fattuali atti a lumeggiarne l'utilità".

of

1.2 Ebbene, l'ordinanza impugnata fonda il rigetto della richiesta su tre argomenti:

la mancanza di un serio interesse dell'imputato, "quantomeno per tutta la fase delle indagini preliminari e per tutto il giudizio di prime cure";

la mancanza di una concreta utilità che dall'invio alla giustizia riparativa sarebbe potuta derivare in ordine alla composizione degli "interessi in conflitto", "atteso, peraltro, che la vittima del reato, a mezzo del proprio procuratore ha frapposto la propria indisponibilità all'attivazione dell'istituto";

la genericità dell'istanza, che non specificava l'utilità del programma di giustizia riparativa oggetto della richiesta.

1.3 Ognuno di questi argomenti presta il fianco alle censure difensive.

1.3.1 In relazione al sostanziale disinteresse dell'imputato per gli scopi sottesi a un programma di giustizia riparativa per tutta la durata delle indagini preliminari e del primo grado del processo, correttamente il ricorso ne sottolinea, oltre all'infondatezza, l'irrilevanza, essendo stata comunque la richiesta reiterata dinanzi alla Corte d'appello.

Giova ricordare che l'art. 44 comma 2 del d.lgs. 150 del 2022 prevede che l'accesso alla giustizia riparativa è consentito in ogni stato e grado del procedimento.

1.3.2 Il tenore dell'ordinanza rivela, ancora, che, nell'intenzione della Corte territoriale, il riferimento al giudizio di primo grado non fosse in alcun modo finalizzato a configurare una sorta di giudicato riparativo a seguito del mancato accoglimento della richiesta da parte del GIP.

Se, come hanno ritenuto le Sezioni Unite, al punto 5 del considerato in diritto, "una volta iniziato il procedimento penale e fino all'esecuzione della pena o della misura di sicurezza", l'invio alla giustizia riparativa ha natura giurisdizionale, la questione della riproponibilità nei gradi successivi dell'identica richiesta già non accolta non sarebbe del tutto priva di fondamento, comportando la natura di atto endoprocessuale del diniego l'onere della parte interessata di impugnare il provvedimento ai sensi dell'art. 586 c.p.p.

In proposito la decisione delle Sezioni unite esclude che la riproponibilità della richiesta di accesso alla giustizia riparativa in ogni momento dell'iter processuale sia "argomento spendibile per escluderne, sul piano astratto e sistematico, l'impugnabilità" ma, nella parte in cui fa riferimento alla possibilità che "in un certo frangente dell'iter processuale e non in un altro, possono maturare le condizioni" per l'incontro fra l'autore del reato e la vittima, sembra presupporre che la nuova domanda debba presentare elementi di difformità rispetto a quella in ordine alla quale era intervenuto il diniego.

1.3.3 In ogni caso, qualunque sia l'opzione interpretativa che si privilegi, in relazione a [REDACTED] non potrebbe configurarsi alcuna preclusione processuale: l'appello, infatti, lamentava la mancata risposta alle richieste di invio alla giustizia riparativa e reiterava la richiesta di ammissione al programma.

1.4 Apodittica è, poi, la prognosi relativa all'inutilità dell'invio alla giustizia riparativa, nell'ordinanza collegata alla sola indisponibilità manifestata dalla vittima del reato all'attivazione dell'istituto.

Come osservato da Sez. 3, n. 24156 del 2/4/2026, "la giustizia riparativa si fonda sulla concezione del reato non solo come violazione di una norma, ma anche quale frattura sociale determinata dall'incrinarsi della fiducia del reo e dalla violazione di valori condivisi dalla comunità. Pertanto, in via complementare e trasversale rispetto al sistema giudiziario tradizionale, l'istituto non si preoccupa di punire la persona indicata quale autore del reato, quanto piuttosto della sua responsabilizzazione, promuovendo la rielaborazione del conflitto e dei motivi che hanno portato alla sua realizzazione, al punto da far crescere nell'individuo un concetto di responsabilità verso la vittima e fargli avvertire l'esigenza di riparare all'offesa cagionata nella sua dimensione globale".

1.4.1 Nonostante la complessità delle matrici teoriche della giustizia riparativa e la molteplicità dei contenuti operativi, quindi, recependo le indicazioni della miglior dottrina, i pilastri della giustizia riparativa possono essere individuati: nell'attenzione ai bisogni della vittima; nell'obbligazione a riparare che nasce da un percorso di autoresponsabilizzazione dell'autore dell'illecito; nel coinvolgimento delle parti nella soluzione del conflitto.

Siffatta tassonomia trova riscontro della decisione delle Sezioni unite che definiscono la giustizia riparativa come un modello di giustizia complementare e parallelo alla giustizia penale tradizionale che mira, in conformità con i principi sanciti dalle fonti internazionali, a favorire la riparazione del danno, la responsabilizzazione dell'autore del reato e la prevenzione della recidiva. Esso, promuovendo la comprensione del danno cagionato con le proprie condotte, consente la responsabilizzazione dell'autore del reato e la risocializzazione dello stesso, potendo così rivelarsi uno strumento di attuazione dell'art. 27, terzo comma Cost. (Sez. U, n. 5166 del 30/10/2025, dep. 2026, citata).

1.4.2 Le finalità cui deve tendere la giustizia riparativa non possono restare estranee alle valutazioni demandate dall'art. 129-bis al giudice in ordine all'invio al centro per la giustizia riparativa. Ai sensi dell'art. 129-bis, comma 3, cod. proc. pen., infatti, il giudice è chiamato ad effettuare una duplice valutazione. Deve innanzitutto verificare l'utilità del programma ai fini della risoluzione delle questioni derivanti dal fatto di reato. In tal senso si sono espresse anche le Sezioni unite che hanno chiarito che "la nozione di "utilità" del programma non può che farsi

discendere dal significato e dagli obiettivi della giustizia riparativa: occorre, cioè, che si possa prevedere che, attraverso lo svolgimento del programma, lo strappo determinatosi nelle relazioni a causa del reato venga ricucito e che dal riconoscimento reciproco tra la vittima e l'autore del reato o dalla responsabilizzazione di quest'ultimo possano scaturire esiti riparativi (materiali o simbolici, ex art. 56 d.lgs. n. 150 del 2022)" (Sez. U., n. 5166 del 30/10/2025, dep. 2026, cit.).

L'ulteriore valutazione, demandata al giudice, attiene all'assenza di pericoli per gli interessati, e cioè di rischi per la loro incolumità, nonché per l'accertamento processuale, in ragione della possibilità di compromettere la genuinità della prova.

1.4.3 Ai fini dell'utilità dell'esito riparativo, la possibilità che il programma di giustizia riparativa possa contribuire alla ricostruzione del rapporto relazionale lacerato dal reato non è, per espressa volontà legislativa, esclusa dalla mancanza di disponibilità della persona offesa a partecipare a tale programma, essendo previsto che la mediazione possa svolgersi anche con la vittima cd. "aspecifica" o "surrogata", cioè con la vittima di un reato diverso da quello per cui si procede (art. 53). La relazione illustrativa al d.lgs. 150/2022 sottolinea che la vittima specifica non è "un sostituto della vittima diretta e non è meno vittima di quest'ultima", così che suo coinvolgimento potrebbe arrecare giovamento "a soggetti, ad esempio, la persona offesa di un reato che resta a carico di ignoti" cui "la giustizia classica non ha nulla da offrire".

Tale conclusione trova avallo nella più volte richiamata sentenza delle Sezioni unite che al punto 8 del considerato in diritto, dopo aver precisato che i parametri che debbono guidare l'autorità giudiziaria nel vaglio dell'ammissibilità della richiesta di invio alla giustizia riparativa, chiarisce come " il giudizio prognostico circa l'utilità del programma di giustizia riparativa non può basarsi né sull'ammissione degli addebiti da parte dell'imputato... né sulla gravità del fatto o sulla pericolosità del soggetto... né sulla disponibilità della persona offesa ad affrontare il confronto con l'autore del reato", in considerazione della previsione del già ricordato art. 53 d.lgs. n. 150 del 2022.

1.4.4 La motivazione della Corte territoriale, quindi, fornisce una risposta semplicistica a una delle questioni più complesse della disciplina della giustizia riparativa, ossia la possibilità di ammettere la mediazione con vittima aspecifica in caso di espressa opposizione da parte della vittima del reato.

1.4.5 Numerosi commentatori hanno sottolineato come la sostituzione della vittima diretta indisponibile con quella surrogata espone la prima a evidenti rischi di seconda vittimizzazione che la Direttiva 2012/29/UE impone di evitare.

Sul fronte opposto, si è rimarcato che la disciplina del d.lgs. 150 del 2022 persegue l'obiettivo di evitare, come si legge nella relazione illustrativa, "dittature



vittimistiche ai danni dell'autore" garantendo, al contempo, di soddisfare le aspettative riparative della vittima surrogata del diverso reato.

Un'accettabile contemperazione degli interessi in conflitto deve, quindi, prescindere da automatismi consequenziali che escludano l'accesso alla giustizia riparativa in caso di indisponibilità della vittima diretta o, all'opposto, al ricorso alla vittima surrogata come inevitabile rimedio all'indisponibilità della vittima diretta.

La richiesta di invio alla giustizia ripartiva, pertanto, impone al giudice di procedere a valutare, sul fronte della vittima, le caratteristiche personologiche della medesima e delle altre persone coinvolte, i rischi di vittimizzazione secondaria e di manipolazione, e, dall'altra parte, la disponibilità effettiva della persona indicata quale autore del reato all'assunzione di quella che la relazione al d.lgs. definisce "la responsabilizzazione verso l'altro", obiettivo il cui raggiungimento ha nella comprensione del precetto violato e nella consapevolezza dell'esperienza esistenziale della vittima del reato, passaggi obbligati.

Il parametro dell'utilità, la cui valutazione è demandata al giudice, inoltre, non deve fare dimenticare che gli artt. 54 e ss. del d.lgs. 150/22 riservano al mediatore il compito di verificare la possibilità di delineare un programma di giustizia riparativa e la sua attuazione.

1.4.6 Il filtro giudiziale relativo al parametro dell'utilità impone, quindi, valutazioni complesse degli interessi coinvolti e del contesto relazionale leso dal fatto reato che l'ordinanza impugnata sostanzialmente elude, fondando la prognosi negativa su un unico elemento, che il legislatore non considera dirimente, senza un effettivo confronto con i propositi di resipiscenza dell'agente, da valutarsi attraverso la valorizzazione della sua condotta e delle sue dichiarazioni, con il possibile interesse della vittima diretta al dialogo, la cui sussistenza l'art. 54 d.lgs. riserva al mediatore, con l'esigenza di risposte della comunità, con la possibilità di procedere ricorrendo alla vittima surrogata. Con ciò volendosi significare non che il diniego della vittima non abbia rilievo nella valutazione demandata al giudice ma che tale rifiuto non può costituire l'unico criterio cui parametrare l'utilità dell'esperimento di giustizia riparativa. Tale posizione, infatti, oltre a confliggere con il favore dimostrato dal legislatore verso l'istituto, comporterebbe la disapplicazione dell'art. 53 comma 1 lett. a) d.lgs. 150 del 2022 che prevede la mediazione con vittima aspecifica.

1.5 Il terzo argomento esposto nell'ordinanza addebita il rigetto alla genericità dell'istanza difensiva, cui si imputa di non aver spiegato le finalità del programma richiesto e gli effetti favorevoli che potevano derivarne per la vittima.

Sennonché la richiesta specificava che l'avvio di un programma di giustizia riparativa, anche con vittima surrogata, avrebbe potuto assecondare il percorso di

resipiscenza intrapreso da [REDACTED] siccome disvelato dal risarcimento intervenuto, dall'ammissione dell'addebito, dalla cancellazione dall'ordine dei medici, dal rispetto delle prescrizioni imposte in sede cautelare. Tale prospettazione appare del tutto in linea con quel dialogo empatico fra vittima e agente volto alla comprensione dell'offesa e alla ricerca di strumenti per superarla che costituisce uno degli obiettivi dell'istituto e con il dato normativo, che non impone che l'istanza sia corredata da elementi e intendimenti che il programma ancor da definire renderebbe molto difficile da specificare.

1.5.1 L'addebito di genericità, inoltre, non specifica cosa altro avrebbe dovuto essere dedotto nella richiesta, atteso anche che: l'art. 43 comma 2, d.lgs. citato, prevede che "i programmi di giustizia riparativa tendono a promuovere il riconoscimento della vittima del reato, la responsabilizzazione della persona indicata quale autore dell'offesa e la ricostruzione dei legami con la comunità"; l'art. 53 dispone che il perseguimento dei predetti obiettivi è affidato al dialogo empatico in cui gli interessati esplorano il significato dell'offesa prodotta dal reato e cercano, insieme, un modo soddisfacente per superarla; l'art. 56 individua i possibili esiti riparativi del programma.

1.6 L'ordinanza, quindi, fonda il diniego su circostanze estranee a quelle che avrebbero dovuto costituire oggetto della prognosi di utilità dell'invio alla giustizia riparativa o su argomenti apodittici, risultando privi di ancoraggio a elementi fattuali concreti ritenuti rilevanti dalla normativa regolatrice.

1.7 Né una tale conclusione trova ostacolo negli argomenti esposti dalle parti civili nella memoria a firma dell'avv.to [REDACTED] a sostegno dell'ordinanza impugnata.

1.7.1 L'assenza di reale resipiscenza è un profilo che, certamente, rientra nell'ambito della valutazione prevista dall'art. 129- bis comma 3 c.p.p., dovendosi ricordare che il punto 30 della Raccomandazione del Comitato dei Ministri agli Stati membri del Consiglio di Europa del 3 ottobre 2018 prevede che la partecipazione ai percorsi di giustizia riparativa dovrebbe avere come "punto di partenza ... generalmente il riconoscimento a opera delle parti dei fatti principali della vicenda".

L'art. 12 comma 1 lett. c) della Direttiva 2012/29/UE, inoltre, stabilisce che la vittima possa avere accesso alla giustizia riparativa a condizione che "l'autore del reato [abbia] riconosciuto i fatti essenziali del caso".

Il legislatore italiano non ha introdotto tale requisito nella disciplina regolante l'istituto ma ciò non esclude che il riconoscimento della plausibilità della percezione di un fatto ritenuto ingiusto da parte della vittima incida sul profilo dell'utilità del programma riparativo, facendo ragionevolmente prevedere che la partecipazione alla mediazione di chi nega la stessa sussistenza del fatto o il suo coinvolgimento

✗

produrrà quale unico effetto degli incontri una seconda vittimizzazione della persona offesa.

Senonché tale profilo non è considerato dalla Corte territoriale, né in termini positivi, quale ammissione di responsabilità, né negativi, quale negazione del fatto di maggiore gravità, stigmatizzando l'ordinanza solo la mancata coltivazione dell'istanza nel giudizio di primo grado senza desumerne la strumentalità della richiesta dell'agosto 2025.

1.7.2 Il concreto pericolo di riattivazione del trauma per la persona offerta è, come osservato nella memoria, un altro dei profili rilevanti ai fini del filtro giudiziale previsto dall'art. 129-bis c.p.p. ma, anche questo aspetto, risulta del tutto estraneo alle valutazioni della Corte di appello, che fa discendere il giudizio negativo in ordine all'utilità del programma dalla sola indisponibilità della vittima a partecipare al percorso di giustizia ripartiva senza alcun confronto con l'allegazione difensiva che sottolineava la possibilità di partecipazione al percorso della vittima surrogata.

1.7.3 Le caratteristiche soggettive e oggettive del reato, infine, seppur rilevanti, come deducono le parti civili, in quanto incidenti sulla relazione vittima-autore del reato, non precludono automaticamente l'accesso alla giustizia riparativa, avendo il legislatore previsto, all'art. 44 d.lgs citato, che "i programmi di giustizia riparativa disciplinati dal presente decreto sono accessibili senza preclusioni in relazione alla fattispecie di reato o alla sua gravità".

1.8 Il ricorso dell'imputato, infine, siccome prescritto dalla Sezioni unite (punto 8.3 del considerato in diritto), si sofferma anche sull'interesse perseguito tramite l'impugnazione dell'ordinanza che aveva impedito l'accesso alla giustizia riparativa, rilevando che l'esito positivo del percorso avrebbe potuto avere incidenza tanto sulla dosimetria, ai sensi dell'art. 133 c.p., nonché ai fini delle attenuanti generiche.

1.9 L'esito del giudizio in ordine al diniego dell'autorizzazione all'accesso alla giustizia riparativa assorbe il terzo motivo del ricorso, relativo alle attenuanti generiche e alla dosimetria, risultando tali punti della sentenza impugnata strettamente collegati all'esito della valutazione del giudice di rinvio in ordine all'ammissibilità della richiesta di invio al Centro per la giustizia riparativa e agli esiti di un eventuale percorso riparativo.

2. Il secondo motivo del ricorso è inammissibile.

La difesa assume che i motivi del ricorso per cassazione proposto dal Procuratore generale presso la Corte d'appello di Caltanissetta avverso la sentenza del GIP sarebbero inammissibili.



2.1 Senonché, il primo motivo del Procuratore generale denuncia un'insanabile contraddizione fra la parte della motivazione che si sofferma sulla gravità della condotta ascritta all'imputato e sull'"elevatissima intensità del dolo" rispetto a quella che giustifica la concessione delle attenuanti generiche. In particolare, in relazione al comportamento processuale, il PG ricorrente osservava che il "positivo comportamento processuale" non trovava nella sentenza alcuna ulteriore specificazione. E, anzi, viene rimarcato come, nelle pagine precedenti, il GIP avesse sottolineato che [REDACTED] aveva dapprima negato ogni addebito per poi ammettere parte della condotta "nel maldestro tentativo di attenuare, sebbene in parte, la gravità dei propri comportamenti".

Il giudizio di ammissibilità del motivo, formulato dalla Corte territoriale secondo i parametri di legittimità, è incentrato proprio sull'obiettivo contraddizione esistente fra la parte della motivazione che riconduce le spontanee dichiarazioni al maldestro tentativo di alleggerire la propria posizione processuale e quella che le valorizza ai fini della mitigazione del trattamento sanzionatorio.

La motivazione della Corte territoriale non è, pertanto, scalfita dalle censure difensive, che richiamano altro passo della motivazione, prospettante "l'avvenuta ammissione (sebbene non integrale degli addebiti)", nel tentativo di spiegare come una condotta processuale espressiva "di un maldestro tentativo dell'imputato di attenuare, sebbene in parte, la gravità dei propri comportamenti" potesse assumere rilievo ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche. Senonché, nella motivazione del GIP, comportamento processuale e ammissione degli addebiti vengono collegati alla resipiscenza, così da rendere non manifestamente infondato – e quindi ammissibile – il motivo del ricorso del Procuratore generale, che rilevava come una condotta processuale, che una parte della motivazione definiva meramente utilitaristica, era stata valorizzata, in altra parte, al fine di mitigare la risposta sanzionatoria a un fatto di estrema gravità.

2.2 Tali conclusioni riverbera i suoi effetti anche sull'ammissibilità del terzo motivo del ricorso del PG che denuncia, oltre al travisamento della prova riportato in rubrica, anche la manifesta illogicità della motivazione, nella parte in cui le spontanee dichiarazioni dell'imputato, intervenute in un contesto probatorio che rendeva ormai ineluttabile la condanna, dallo stesso GIP ricondotte al tentativo di spuntare un più mite trattamento sanzionatorio, erano indicate quale segno tangibile di resipiscenza.

E, difatti, la Corte territoriale ha ritenuto che l'ammissibilità del primo motivo si estendesse anche a quello in valutazione.

[REDACTED] contesta l'ammissibilità del motivo rilevando, in primo luogo, che non era dato ravvisare alcun travisamento della prova per, poi, sostenere che la

sentenza spiegava le ragioni per cui il GIP aveva ritenuto comunque meritevole di positivo apprezzamento l'ammissione, seppur parziale, delle condotte incriminate.

È, tuttavia, evidente che le censure di [REDACTED] attingono la fondatezza o meno del motivo del PG, in quanto traggono dalla sentenza elementi ritenuti utili a superare una contraddizione logica che, in quanto effettivamente emergente dalla trama argomentativa del GIP, consente alla censura di superare lo scrutinio di ammissibilità.

2.3 Il secondo degli elementi valorizzati dal GIP al fine di giustificare le attenuanti generiche, ossia il risarcimento del danno, è oggetto del secondo motivo del ricorso del Procuratore generale, che denunciava il travisamento della prova.

[REDACTED] pur non riproponendo la questione circa la mancanza di interesse della pubblica accusa a impugnare il punto della sentenza relativa alla quantificazione del danno, dalla Corte territoriale respinta attraverso il richiamo alle posizioni della giurisprudenza di legittimità, assume che il motivo non indicherebbe neanche la prova travisata.

2.3.1 In disparte ogni considerazione in ordine all'interesse a coltivare un tale motivo, considerato che la sentenza del GIP è stata appellata anche dalle parti civili, va osservato che il ricorso del Procuratore generale denuncia l'utilizzazione, nel ragionamento del giudice, di un'informazione inesistente, ovvero l'integrale risarcimento del danno, che aveva avuto un'incidenza determinante sull'esito del giudizio, avendo il GIP negato un diritto al risarcimento alle parti civili. Tale rilievo risulta condiviso dalla Corte territoriale che, infatti, sottolinea che l'unico dato probatorio che afferiva il risarcimento del danno esposto nella sentenza del GIP era relativo al fatto che le parti civili avevano accettato quanto loro versato dall'imputato in acconto del maggior danno.

2.3.2 La motivazione della Corte territoriale sull'ammissibilità del motivo, quindi, resiste alle censure difensive, ricorrendo, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, il travisamento della prova quando si introduce nella motivazione una informazione rilevante che non esiste nel processo o quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia (Sez. 3, n. 39729 del 18/6/2009, Belluccia, Rv 244623; Sez. 2, n. 23419 del 23/5/2007, Vignaroli, 236893; cfr. anche Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, n.m. sul punto).

2.4 L'ordinanza del 17 novembre 2025 va quindi annullata e, conseguentemente, va annullata la sentenza impugnata in relazione al punto relativo alla giustizia riparativa, restando nel motivo accolto assorbite le censure relative alla dosimetria della pena e alle attenuanti generiche, con rinvio alla Corte d'appello di Caltanissetta per nuovo giudizio.



25

Il ruolo che le parti civili potranno svolgere nel giudizio di rinvio in ordine alla valutazione della richiesta di ammissione alla giustizia riparativa impone di rinviare all'esito del processo la regolamentazione delle spese fra le parti private in ordine al giudizio di legittimità.

PQM

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla giustizia riparativa e al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio su tali punti ad altra sezione della Corte di appello di Caltanissetta. Dichiara assorbito il motivo di ricorso relativo alle circostanze attenuanti generiche. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.

Così deciso il 30/6/2026

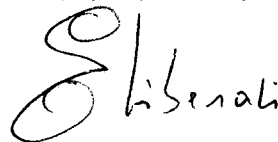
Il Consigliere estensore

Lorenzo Antonio Bucca



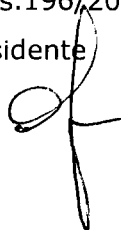
Il Presidente

Giovanni Liberati



In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art.52 d. lgs.196/2003 in quanto imposto dalla legge

Il Presidente



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
3ª Sezione Penale

Depositata in Cancelleria

Oggi,

20 LUG. 2026



Il Funzionario Giudiziario
Fortuna Ferrigno

